

PARERE NON AVENTE ALCUN VALORE GIURIDICO VINCOLANTE

CASO 1. "Don Chisciotte e i mulini a vento"...ovvero dura battaglia di un bimbo con disabilità contro le barriere architettoniche

Simone (nome di fantasia) ha 5 anni, ha una tetraparesi ipoposturale discinetica; a causa di tale condizione, risultante anche dal verbale della commissione medica di accertamento della invalidità civile e dal verbale rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, non controlla il capo, la testa e le articolazioni del corpo, non parla e si muove solo in carrozzina. È iscritto alla scuola materna del Comune di residenza, ma i locali dell'istituto, pur sempre di proprietà del Comune, sono a lui inaccessibili in quanto si trovano al piano sottostante rispetto al livello di ingresso dell'edificio, che ospita anche gli alunni della scuola primaria; essi sono raggiungibili solo con le scale in quanto non vi è né ascensore né servoscala. Per questo ogni giorno Simone viene preso in braccio da uno dei genitori e accompagnato in aula.

Il Comune, seppure interessato dai genitori e dagli insegnanti, al momento non ha assunto iniziative né a livello progettuale né a livello esecutivo ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Al piccolo Simone è necessaria anche una stanza ove poter effettuare il cambio di indumenti, ma nel plesso scolastico non ci sono spazi disponibili.

Il bambino abita, inoltre, con i genitori in un appartamento al 4° piano di un edificio privato non fornito di ascensore. Per raggiungere la propria abitazione viene preso in braccio dai genitori. Anche in questo caso, i genitori di Simone avanzano le opportune richieste verso il condominio, chiedendo di poter installare, seppur a proprie spese, un servoscala, ma il condominio, riunitosi in assemblea, delibera di opporsi all'installazione, senza giustificate motivazioni, temendo che questo primo intervento possa essere precursore di tanti altri successivi.

I genitori di Simone, stanchi di tutte queste barriere architettoniche e del comportamento riottoso del Comune e del condominio, decidono di chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione per poter procedere, in nome e per conto del proprio figlio minore, all'instaurazione di un giudizio per la

rimozione di tali situazioni che generano delle discriminazioni indirette, non consentendo al proprio figliolo, rispetto agli altri ragazzi, di poter accedere da solo alla propria casa di abitazione e alla propria classe.

Ottenuta l'autorizzazione dal Giudice Tutelare, i genitori sottoscrivono un ricorso senza l'assistenza di un avvocato.

Quando i familiari si recano presso la cancelleria del Tribunale per il deposito del ricorso, riscontrano le perplessità del cancelliere circa la mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un legale e circa l'esatta individuazione del se e quanto far pagare per iscrivere la causa a ruolo.

Sarà il Giudice però a dover rilevare questi profili, oltre a verificare l'esistenza di una discriminazione in corso, predisporre la rimozione delle cause e riconoscere un risarcimento del danno esistenziale.

IL TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

così composto:

Dott. Piero F. Calabrò, **Presidente**;

Dott. Mario Fraticelli, Dott. Pietro Grasso, Dott. Claudio Castelli, Dott. Alberto Nobili, Dott. Riccardo Atanasio, Dott. Nicola Proto, Dott. Roberto Spanò, Dott. Filippo Di Benedetto, Dott. Ciro Angelillis, Dott. Luca Villa, Dott. Cosmo Crolla, Dott. Nicola Clivio, Dott. Dario De Luca, Dott. Pierluigi Perrotti, Dott. Francesco Vignoli - **componenti**;

Dott. Salvatore Dovere, Dott. Silvio Cinque - **componenti relatori**;

Nella XII sessione, tenutasi in Ferrara il 10 ottobre 2009, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

PARERE

sul caso di Simone, di anni 5, bambino con disabilità, affetto da *"tetraparesi ipoposturale discinetica"*, con particolare riguardo al problema dell'accesso alla scuola materna comunale, in cui non vi è né ascensore, né servoscala ed i cui locali sono posti al piano sottostante rispetto al livello di ingresso; nonché alla questione del raggiungimento della propria abitazione, ubicata al 4° piano di un

edificio, in quanto l'assemblea condominiale ha negato l'autorizzazione all'installazione di un servoscala, che i genitori di Simone avevano chiesto di apporre anche a proprie spese.

Il Tribunale, sulla base di quanto riportato nella relazione in atti, udito il Collegio difensivo, osserva quanto segue:

Premessa

Va premesso che il Tribunale dei diritti dei disabili – organismo che, con i suoi pareri, tende a prevenire i possibili attriti e le conseguenti controversie giudiziarie – ha da sempre sottolineato (da ultimo nella scorsa sessione, Firenze, ottobre 2008) la necessità imprescindibile di un'ottica di doverosa collaborazione tra ente pubblico e cittadino e, pertanto, di non irrigidimento delle rispettive posizioni; è pertanto auspicabile che l'Amministrazione comunale competente si attivi rapidamente per agevolare gli spostamenti di Simone da un piano all'altro dell'Istituto scolastico, quantomeno mediante l'installazione di un servoscala.

Il tutto, ovviamente, al solo fine di tutelare il bambino con disabilità, che, non va dimenticato, è la persona collocata al centro della normativa in materia, le cui modalità di attuazione devono convergere nell'esclusivo interesse del bambino stesso, perché gli venga assicurata, in concreto, un'esistenza dignitosa e, comunque, del tutto priva di ostacoli, anche di lieve entità, che, ove presenti, dovranno essere concretamente e prontamente rimossi.

Il procedimento di cui all'art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67

Qualora, invece, l'attuale situazione di inerzia non dovesse evolversi in senso favorevole al bambino con disabilità, potrà essere intrapreso dinanzi al giudice civile (Tribunale territorialmente competente in composizione monocratica) lo speciale procedimento introdotto dall'art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67: questa, nel farsi carico della "piena attuazione" del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità di cui alla legge 104/1992, prevede misure di tutela giurisdizionale avverso atti e comportamenti, anche omissivi, da parte di privati ed enti pubblici, che comportino discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.

La Legge 67, dopo aver fornito la nozione di discriminazione diretta e discriminazione indiretta, in merito alla eventuale tutela processuale delle persone con disabilità che hanno subito discriminazioni, richiama espressamente il procedimento previsto dall'art. 44 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/98).

In pratica, la persona con disabilità che ritiene di avere subito un atto discriminatorio, sia da parte del privato che della pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente (quindi senza l'assistenza del difensore, che rimane facoltativa), nella cancelleria del tribunale civile, chiedendo al giudice la cessazione del comportamento discriminatorio, oltre che, eventualmente, il risarcimento del danno.

Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento. In quest'ultimo caso, l'ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale per il reato di cui all'art. 388, primo comma c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa, eventualmente, l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Il provvedimento è a contenuto atipico (non vincolato), in modo da consentire al giudice di conformarlo a seconda dei casi e di adattarlo alla fattispecie concreta, impartendo ogni necessaria prescrizione atta a rimuovere le ragioni della accertata discriminazione (*"... il giudice... adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione..."*, art. 3, co. 3°).

Il giudice può, inoltre, ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Avverso l'ordinanza che definisce il procedimento è ammesso reclamo al Tribunale in composizione collegiale, nelle forme previste dall'art. 739, 2° co., c.p.c.

Competente per territorio è il giudice del domicilio del ricorrente.

Pacifica la competenza del giudice ordinario anche se l'atto discriminatorio è posto in essere da una Pubblica Amministrazione (in tal senso Trib. Milano, 21/03/2002), non rilevando in contrario

che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo, trattandosi di lesione di diritti soggettivi perfetti.

Le barriere architettoniche:

a) nell'istituto scolastico

La normativa di riferimento è costituita, oltre che dall'art. 34 Costituzione, che garantisce a tutti il diritto all'istruzione obbligatoria, dall'art. 27, 1° co., Legge 30 marzo 1971, n. 118, e dall'art. 23 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico, che menzionano espressamente le "istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale".

La disposizione di cui all'art. 27 L. 118/1971 si riferisce anche agli edifici già costruiti, statuendo, per essi, che vengano apportate le possibili e conformi varianti, al fine di adeguare i fabbricati alle nuove prescrizioni.

La norma di cui all'art. 23 DPR 503/1996 stabilisce, al primo comma, che gli edifici scolastici debbano "assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione"; al quarto comma, poi, prende in considerazione l'ipotesi di edifici scolastici a più piani senza ascensore, prescrivendo, in tal caso, che "la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe".

Mediante la procedura d'urgenza sopra descritta, i genitori di Simone dovrebbero chiedere al Tribunale un provvedimento con cui venga ordinato al Comune competente, nella persona del Sindaco p.t., di installare nell'istituto scolastico un ascensore, o comunque un elevatore, ovvero anche semplicemente un servoscala, oltre che di mettergli a disposizione una stanza – eventualmente ricavandola, anche mediante l'apposizione di pannelli leggeri ed amovibili – ove poter effettuare il cambio di indumenti e qualunque altra operazione che necessiti di un minimo di riservatezza.

La mancanza di qualsivoglia sollevatore, infatti, non può non arrecare a Simone un innegabile danno all'integrità fisica, a causa dei molteplici trasferimenti "di peso" che i genitori del bambino sono costretti ad effettuare regolarmente per accompagnarlo in aula, oltre che un evidente disagio

di natura psichica, subito dal minore per il fatto di percepire che gli altri bambini che frequentano la medesima scuola non hanno bisogno di una tale assistenza.

Come già detto, il legislatore ha volutamente previsto questo specifico strumento di tutela giurisdizionale a contenuto non vincolato, analogamente a quanto avviene con il procedimento cautelare previsto dall'art. 700 c.p.c., in modo da permettere al giudice di impartire le disposizioni che più ritiene opportune, senza limiti direttamente e previamente fissati dalla legge. Nondimeno, qualora dovessero essere necessari accorgimenti di una certa complessità, la legge prevede che il giudice possa adottare un *piano di rimozione* delle discriminazioni accertate.

Pertanto, nel caso di Simone, nel ricorso introduttivo del giudizio potrà chiedersi al giudice di ordinare al Sindaco, una volta accertato il trattamento discriminatorio e pregiudizievole della persona con disabilità – che, nella fattispecie, emerge ad una semplice lettura della relazione nella forma quantomeno della discriminazione indiretta – di dotare l'Istituto di un ascensore o, quantomeno, di un servoscala, nonché di una stanza per il cambio di indumenti, in modo da salvaguardare condizione fisica e dignità della persona con disabilità.

b) nel condominio

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", si inserisce nel quadro della normativa destinata a garantire l'accesso e l'utilizzazione degli spazi edificati agli individui con disabilità (1). Questa norma tende a colmare la lacuna lasciata dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 che affrontava il problema solo in riferimento agli edifici pubblici e agli edifici privati aperti al pubblico, e non agli immobili privati (2).

Restava, pertanto, del tutto esclusa dalla considerazione del legislatore quella parte degli spazi edificati che è la più numerosa e di maggiore importanza ai fini dello svolgimento della vita di relazione: gli immobili destinati ad abitazione e gli edifici privati in genere.

Per quanto riguarda gli edifici già esistenti, con la legge n. 13 non è stato attribuito alle persone con disabilità il diritto di ottenere dal gruppo dei condomini l'eliminazione degli ostacoli che limitano la loro mobilità, ma sono state soltanto facilitate le modalità attraverso le quali l'assemblea condominiale può deliberare le opere necessarie. Infatti, all'art. 2, co. 1, si prevede che le deliberazioni aventi a oggetto le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche sono

validamente approvate, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze agevolate indicate dall'art. 1136 commi 2 e 3 cod. civ. (3) (4).

Da quando è entrata in vigore la legge n. 13/1989, gli organi giudiziari hanno avuto numerose occasioni per pronunciarsi su di essa, soprattutto in relazione a fattispecie di installazione di ascensore e di servoscale (5).

E' stato ad esempio ritenuto che l'installazione in un complesso condominiale di un servoscala per un condomino portatore di *handicap* rientra nell'uso della cosa comune, *ex art.* 1102 cod. civ., e non richiede l'approvazione dell'assemblea dei condomini, sempre che tale installazione non pregiudichi il pari diritto all'uso della cosa comune da parte degli altri condomini (Trib. Torre Annunziata, in *Giur. Nap.* 2000, 338 ss.).

Il Tribunale di Firenze, poi, con sentenza 10 novembre 2004 (*Arch. loc. e cond.* 2005, 335 ss.), ha stabilito che "in tema di barriere architettoniche, per effetto del disposto dell'art. 2 legge n. 13/1989, deve riconoscersi il diritto del singolo condomino di installare -a proprie cure e spese- servoscala o strutture mobili facilmente amovibili, anche se in tal modo venga alterata la destinazione di talune parti comuni dell'edificio o venga impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso di dette parti comuni (in tal modo esentando dal rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ.), purché non sia pregiudicata la stabilità o la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato e non si rendano talune sue parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino". Tanto premesso, il giudice ha osservato che la presenza del servoscala in questione determina indubbiamente una riduzione, ma non una eliminazione, della possibilità degli altri condomini di godere e usare delle scale; la presenza del servoscala, dunque, riduce la utilizzabilità delle scale condominiali da parte degli altri condomini, ma non rende le scale stesse "inservibili", come recita l'art. 1120, comma 2°, cod. civ.

Sullo stesso orientamento si inserisce la Corte d'appello di Genova, che con sentenza 3 febbraio 1999 (*Riv. giur. ed.* 1999, I, 464) aveva precisato: "non contrasta con l'art. 1120 comma 2 cod. civ., la deliberazione condominiale con cui viene decisa l'installazione nel vano scala comune di un servoscala di tipo *skilift* che non rende inservibile l'uso della scala, ma determina soltanto il restringimento del precedente passaggio sui gradini".

La Corte genovese, nell'escludere questa violazione, ha osservato che il servoscala, nei casi in cui viene installato in un edificio moderno le cui scale non presentano particolari caratteristiche, non

comporta per l'edificio stesso alterazioni tali da turbare l'armonia fisionomica preesistente all'installazione; ed ha aggiunto che, anche qualora il servoscala comporti una limitazione all'uso della scala, non è corretto parlare di opera nuova che rende inservibile l'uso della scala (opera che, in tal caso, sarebbe illegittima), dato che semmai essa può determinare unicamente un apprezzabile restringimento del precedente passaggio sui gradini, che però ha una durata limitata al tempo in cui viene utilizzato il servoscala e che, quindi, deve essere considerato tollerabile. Nella sentenza i giudici genovesi chiariscono questo aspetto sottolineando che l'attesa di qualche minuto per l'utilizzo della scala rappresenta un sacrificio modesto, giustificato dal rilevante vantaggio che la maggioranza dei condomini trae dall'uso più proficuo e dal miglior godimento della cosa comune.

Le più recenti decisioni della Corte di Cassazione

Passando ora all'esame della giurisprudenza della Cassazione, vanno analizzate due importanti pronunce. La prima sentenza è stata emessa partendo dal presupposto del rifiuto del condominio di eseguire le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, e prende in considerazione come seconda ipotesi la possibilità per la persona con disabilità, o per chi la rappresenta, di porre in essere una serie di strumenti minimali idonei a fronteggiare le barriere, indicati come servoscala, ovvero strutture mobili o facilmente rimovibili, o modifiche dell'ampiezza delle porte di accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe del garage.

Con questa decisione quindi, la Suprema Corte ha ricordato che l'art. 2 legge n. 13/1989 prevede, nei suoi due commi, due distinte possibilità:

a. quella in cui il condominio sia disponibile ad attuare le innovazioni eliminando le barriere architettoniche previste dall'art. 27 comma 1, legge 30 marzo 1971, n. 118 e all'art. 1, comma 1, D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384: in questo caso la medesima norma prevede un abbassamento del *quorum* che sarebbe richiesto per le innovazioni, richiamando quelli agevolati di cui all'art. 1136, commi 2 e 3.

In tale ipotesi sono da considerare innovazioni adottabili con la maggioranza ridotta tutte le opere idonee al fine, ferma restando la previsione di cui al comma 3 della legge n. 13/89, che fa salvo il disposto degli artt. 1120, comma 2 (divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino) e 1121, comma 3 cod. civ. (previsione, per ogni condomino, di poter partecipare, in qualunque tempo, ai

vantaggi dell'innovazione apportata, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera);

b. la seconda ipotesi, prevista dalla norma in esame è quella in cui, sussistendo il rifiuto del condominio di eseguire le opere, viene consentito direttamente al portatore di *handicap* o a chi lo rappresenta di porre in essere una serie di strumenti per ovviare a dette barriere.

Soltanto in questa seconda ipotesi la facoltà del portatore di *handicap* è ristretta agli strumenti minimali idonei a fronteggiare le barriere, indicati come servoscala.

La sentenza n. 8286/2005 (*Foro It.* 2006, I, 183 ss.) è altrettanto significativa, in quanto prende in esame i problemi sostanziali della materia, con particolare riferimento alla questione della installazione di un servoscala.

Come precedentemente affermato, con la sentenza n. 14384/2004 la Suprema Corte aveva stabilito che in tema di deliberazioni condominiali l'installazione dell'ascensore, dal momento che rientra fra le opere dirette a eliminare le barriere architettoniche previste dall'art. 27 comma 1, legge n. 118/1971 e dall'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge n. 13/1989, viene validamente approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 commi 2 e 3 cod. civ., pur rimanendo ferma la previsione dell'art. 2 comma 3, legge n. 13/1989.

Tali principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza n. 8286/2005, secondo cui, in tema di deliberazioni condominiali, l'installazione di un servoscala per facilitare l'accesso alle persone con disabilità non implica rinuncia alla realizzazione degli strumenti considerati idonei al superamento delle barriere architettoniche e deliberati dall'assemblea. La Corte ha precisato che, a tal fine, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette a eliminare le barriere architettoniche previste dall'art. 27 comma 1, legge n. 118/1971 e dall'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 384/1978, costituisce una innovazione che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 13/1989, può essere legittimamente approvata dall'assemblea con la maggioranza ridotta di cui all'art. 1136 commi 2 e 3 cod. civ., ai quali soltanto si riferisce l'art. 2 comma 1, della legge n. 13/1989.

Il caso

Nel caso di cui ci occupiamo, dalla relazione risulta che l'assemblea condominiale ha negato l'autorizzazione all'installazione di un servoscala, che i genitori di Simone avevano chiesto di apporre anche a proprie spese.

Non è necessario, in ogni caso, adire il Tribunale con ricorso ex art. 1137 cod. civ., impugnando la delibera assembleare in questione e chiedendo che la stessa venga dichiarata nulla perché in contrasto con la legge (in particolare: assunta in violazione delle norme sopra richiamate e lesiva del diritto soggettivo perfetto della persona con disabilità di accedere alla propria abitazione senza la presenza di ostacoli che limitino la comoda fruibilità degli spazi comuni).

Ciò in quanto la delibera è affetta da radicale nullità e, pertanto, non comporta la compressione dei diritti soggettivi che gli interessati intendono far valere.

A prescindere, quindi, da una pronuncia dichiarativa della nullità della delibera, i genitori di Simone, ai sensi del comma 2 dell'art. 78 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico sull'edilizia) potranno far pervenire all'amministratore del condominio una comunicazione scritta con cui lo mettono al corrente dell'intenzione di installare, a propria cura e spese, un servoscala, corredando, eventualmente, detta comunicazione con un progetto tecnico di massima.

Effettuati tali opportuni adempimenti, i genitori di Simone potranno autonomamente eseguire (a loro spese, come già detto) l'installazione del servoscala o di altre strutture mobili facilmente rimovibili (comma 2).

Solo nel caso in cui il condominio, o anche singoli condomini, si frappongano ed ostacolino materialmente l'esecuzione dei lavori in questione, la famiglia di Simone dovrà instaurare lo speciale procedimento ex art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, già illustrato, in contraddittorio con i singoli condomini che contestino il loro diritto (quindi non necessariamente nei confronti di tutti i condomini), ricorrendo ancora una volta un'ipotesi di discriminazione, quantomeno nella forma indiretta.

Quantificazione del contributo

Non spetta alla persona con disabilità in quanto tale, secondo le disposizioni contenute nel T.U. sulle spese di giustizia, l'esenzione dal contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo, che va pertanto versato. L'importo sarà quello ordinario e varierà a seconda che la domanda sia esclusivamente quella di condanna alla cessazione del comportamento (omissivo) discriminatorio, pertanto di valore indeterminabile, ovvero venga chiesto anche il risarcimento dei danni. In quest'ultimo caso il contributo cresce in proporzione al *quantum* richiesto in via risarcitoria.

Tuttavia, alcuni Tribunali interpretano estensivamente la Circolare del Ministero della Giustizia n. 5 del 31.7.2002, secondo la quale l'esenzione prevista dall'art. 10 del Testo Unico (relativo ai processi "comunque" riguardanti la prole), stante l'ampia dizione della norma, deve ritenersi applicabile a tutti i procedimenti "comunque" relativi alla prole, intesa come *persone minori di età*, indipendentemente dal diverso giudice competente.

Pertanto, i procedimenti eventualmente instaurati dai genitori di Simone ex art. 3 L. 67/2006 dovrebbero andare esenti dal versamento del contributo, in quanto riguardanti un minore.

In ogni caso, la questione sarà risolta in via preventiva dal cancelliere del Tribunale adito, al quale spetta di richiedere o meno il versamento del contributo per l'iscrizione della causa a ruolo.

Il risarcimento del danno

Come già ricordato, la famiglia di Simone potrà invocare anche il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento discriminatorio; e ciò sia con riferimento ai danni patrimoniali che al danno non patrimoniale.

Beninteso, i danni patrimoniali che possono essere fatti valere nella speciale procedura prevista dall'art. 3 della Legge 67 sono quelli subiti direttamente dalla persona con disabilità; qualora si tratti, invece, di spese sostenute dalla famiglia della persona con disabilità, la domanda deve essere introdotta secondo le ordinarie modalità dai soggetti legittimati, ovvero il genitore o i genitori che hanno sopportato l'esborso.

Per ciò che concerne il danno non patrimoniale, esso si compendia nella triplice accezione del danno morale soggettivo, quale mero dolore o patema d'animo interiore, danno che l'ordinamento riconosce solo nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri altresì come reato; del danno biologico, consistente nella lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale e liquidato con tabelle prestabilite; del c.d. danno esistenziale, quale pregiudizio del fare reddituale del soggetto (che prescinde, cioè, dalla produzione di un reddito), determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, conseguente alla ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona.

In quanto direttamente patito da Simone, il suo accertamento e la relativa liquidazione, che avverrà con criterio equitativo, potrà essere richiesta nelle forme previste dall'art. 3 della legge 67 del 2006.

(1) *In via preliminare, occorre chiarire che con il termine "barriera architettonica" si intendono: a . gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. In tema di condominio di edifici, l'art. 2 legge 9 gennaio 1989, n. 13 (modificata e integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62) attribuisce alla assemblea la facoltà di realizzare, con quorum deliberativo ridotto, le innovazioni miranti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, a norma del comma 2 della legge in esame deve riconoscersi il diritto del singolo condomino di installare servoscale o strutture mobili facilmente amovibili anche se in tal modo venga alterata la destinazione di talune parti comuni dell'edificio o venga impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso di dette parti comuni, purché non sia pregiudicata la stabilità o la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato e non si rendano talune sue parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.*

(2) *Art. 1 legge n. 13/1989: "I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, presentati dopo sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata..."*

(3) *Art. 2 comma 1 legge n. 13/1989: "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette a eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 comma 1 legge 30 marzo 1971, n. 118, e all'art. 1, comma 1 D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2 e 3, cod. civ."*

(4) *Art. 1136, commi 2 e 3: "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della*

prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio".

(5) Per "servoscala" deve intendersi un'apparecchiatura azionata da un motore elettrico, atta a consentire, in alternativa a un ascensore, il trasporto nei due sensi di marcia, di persone con ridotta o impedita capacità motoria lungo il lato di una scala o di un piano inclinato.

Ferrara, 10 ottobre 2009

I RELATORI

Salvatore Dovere

Silvio Cinque

IL PRESIDENTE

Piero Calabrò